

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA DEL PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) E RELATIVE NORME

1. PREMESSA E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La relazione descrive a livello di progetto definitivo le opere previste dall'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO ABITATO DI FASANO ZONA LAURETO – LOTTO I - II

Il lotto di finanziamento del Progetto Preliminare dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano consegnato nel settembre 2013.

In questo lotto II sono previsti gli interventi che completano quelli del I lotto (progetto definitivo ottobre 2013); in particolare l'intervento riguarda:

- la realizzazione di ulteriori 600 m del canale scolmatore che va dal canale Giardinelli al canale Gravinella e che si connette al canale scolmatore progettato nel I lotto;
- l'ampliamento della vasca di laminazione nella zona della Lama D'Antico, ai fini di un suo adeguamento all'evento duecentennale, ottenuto tramite la realizzazione di uno sbarramento a nord dell'area.

Inoltre la progettazione definitiva ha tenuto conto anche della risoluzione dell'interferenza rappresentata dall'attraversamento della linea ferroviaria Bari Lecce, pur non trovando copertura nel quadro economico di progetto.

L'ampliamento della vasca in progetto in questo secondo lotto risulta il completamento della vasca realizzata nel I lotto e ha lo scopo di regolare le portate verso valle e garantisce che l'opera in progetto lo scolmatore (interventi I e II lotto) non trasferisca a valle il rischio idraulico peggiorando le attuali condizioni di pericolosità idraulica delle aree a valle.

Di seguito si riporta un estratto planimetrico della soluzione di progetto con in rosso evidenziato il lotto previsto nel presente progetto.

**COMUNE DI FASANO –
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO ABITATO DI FASANO
ZONA LAURETO – LOTTO I - II**




Figura 1. Schema generale della Soluzione progettuale sviluppata: in rosso gli interventi previsti nel presente progetto mentre in verde gli interventi previsti nella progettazione definitiva del Lotto I.

L'intervento complessivo (I e II lotto) permette di sgravare il tratto tombato che attraversa il centro urbano di Fasano dagli apporti dei torrenti Gravinella e Giardinelli, lasciando al vecchio canale la sola funzione di smaltire le portate meteoriche del centro urbano stesso.

Questo lotto II finanziato dalla Regione Puglia per un importo di 3.000.000 € completa le opere del progetto preliminare e insieme agli interventi del I lotto mette in sicurezza l'abitato di Fasano per eventi con tempo di ritorno di 200 anni per la parte del centro urbano e permette l'eliminazione di alcune aree ad alta pericolosità idraulica del centro abitato di Fasano, di seguito riportate nell'estratto dello studio effettuato dal comune di Fasano sulla redazione delle aree allagabili inseguito agli interventi previsti.

Di seguito si riporta la tavola con gli allagamenti nello stato di fatto e con gli interventi previsti del I e II lotto. (figure seguente).

COMUNE DI FASANO –
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO ABITATO DI FASANO
ZONA LAURETO – LOTTO I - II




Figura 2. Estratto della perimetrazione aree allagabili dello stato di fatto1. In rosso aree allagate per T= 30 anni, in giallo per T = 200 anni e in blu per T = 500 anni.




Figura 3. Estratto della perimetrazione aree allagabili dello stato di progetto con gli interventi di I e II lotto. In rosso aree allagate per T= 30 anni, in giallo per T = 200 anni e in blu per T = 500 anni.

2. REGIME GIURIDICO DELL'AREA DI INTERVENTO

2.1. DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.R.G. VIGENTE

In relazione al P.R.G. vigente, l'area in cui ricade l'intervento progettato attraversa diverse tipizzazioni del vigente PRG. Si tratta tuttavia in prevalenza di zone agricole di tipo E2 ed E3 oppure di viabilità esistenti.

2.2. NORME DEL PPTR (beni ed ulteriori contesti)

Ai sensi del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) approvato con delibera di G.R. del 16 febbraio 2015, n. 176, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, l'area di intervento, in merito all'individuazione delle componenti del sopra citato Piano, si caratterizza come segue:

6.1.1 – COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

- ricade, nella parte iniziale, in Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - "Versanti" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 50, 1) delle NTA del PPTR;
- ricade, nella parte terminale, in Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - "Lame e Gravine" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 50, 2) delle NTA del PPTR;

6.1.2 - COMPONENTI IDROLOGICHE

- non è interessata da Beni Paesaggistici (BP);
- ricade, nella parte terminale, in Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - "Reticolo Idrografico di Connessione (RER)" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 42, 1) delle NTA del PPTR;

6.2.1 – COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI

- ricade, nella parte terminale, nel Bene Paesaggistico (BP) – "Boschi" (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice) come definiti dall'art. 58, 1) delle NTA del PPTR;
- ricade, nella parte terminale, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – "Aree di rispetto dai boschi" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 59, 4) delle NTA del PPTR;

6.2.2 – COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

- non ricade in alcuna area delle componenti 6.2.2;

6.3.1 – COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

- ricade, nella parte iniziale, nel Bene Paesaggistico (BP) – "Immobili ed Aree di Notevole interesse Pubblico – PAE 0014" (art. 136 del Codice) come definite dall'art. 75, 1) delle NTA del PPTR;
- ricade, nella parte terminale, nel Bene Paesaggistico (BP) – "Immobili ed Aree di Notevole interesse Pubblico – PAE 0122" (art. 136 del Codice) come definite dall'art. 75, 1) delle NTA del PPTR;
- ricade completamente negli Ulteriori contesti Paesaggistici (UCP) – "Paesaggio Rurale – parco Multifunzionale degli ulivi monumentali" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall'art. 76, 4) delle NTA del PPTR;
- ricade, nella parte terminale, negli Ulteriori contesti Paesaggistici (UCP) – "Siti interessati da beni storico culturali – Chiesa rupestre San Lorenzo" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall'art. 76, 2) lett. a) delle NTA del PPTR;

- ricade, nella parte terminale e nei pressi della Masseria San Lorenzo, negli Ulteriori contesti Paesaggistici (UCP) – “Aree di rispetto dalle componenti culturali insediative” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall’art. 76, 3) delle NTA del PPTR;

6.3.2 – COMPONENTI DEI VELORI PERCETTIVI

l’intervento intercetta, nella parte iniziale, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – “Strade a Valenza Paesaggistica – S.S. 172/DIR ed ex S.S. 16” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall’art. 85, 1) delle NTA del PPTR ed intercetta, nella parte intermedia, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – “Strada panoramica – Via Gravinella” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall’art. 85, 2) delle NTA del PPTR.


3. STATO DEI LUOGHI DELL'INTERVENTO

3.1. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI

La porzione di territorio nel quale ricade il progettato intervento è a prevalente destinazione agricola ed è posto in posizione da Monti a Valle lambendo la città di Fasano sul lato a sud sud/est del centro cittadino.

6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti naturalistici

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia – 21/04/2015



- Override 1
- Confini Comunali
- Aeroporti
- Locali
- E
- SP
- SS
- A

Otofoto: riprese AGEA 2013

Localizzazione dell'area su base ortofotografica del 2013 con indicazione dell'area di partenza dell'intervento

Il contesto paesaggistico, nel quale l'immobile è inserito, è L'AMBITO 7/Murgia dei Trulli.

La zona territoriale di indagine del progetto è situata nel territorio comunale di Fasano, nella provincia di Brindisi e si estende tra la parte meridionale del centro abitato alle alture di Laureto e di Monte Cannone dove si originano i corsi d'acqua, lame o gravine, le cui sezioni insufficienti impediscono il regolare deflusso delle acque nell'abitato comunale. La zona collinare è costituita per lo più da uliveti e rade abitazioni e masserie, la parte alta del bacino della collina Laureto presenta alcune zone urbanizzate. La parte di valle fino al mare risulta invece più pianeggiante e costituita da uliveti e coltivi con la presenza di aree urbanizzate che si sviluppano principalmente lungo la direttrice della Strada Provinciale Savalletri-Fasano. Gli impluvi, o lame scendono verso l'abitato di Fasano e sono ubicati tra la contrada Gravinella (strada comunale Laureto) e la strada comunale Vecchia Canale; con una sezione naturale a cielo aperto nelle

parti collinari e quindi con sezione che diventa chiusa già nelle parte meridionale di Fasano e si mantiene tale lungo tutto l'attraversamento cittadino. In particolare gli impluvi Giardinelli e Gravinella confluiscono già tombati in un'unica sezione all'incrocio tra via Giardinelli e via Gravinella in prossimità della villa comunale. Dopo aver attraversato il centro abitato fino nella zona nord-est il canale ritorna con una sezione a cielo aperto e si dirige verso il cimitero sottopassando varie assi infrastrutturali tra cui la SS 16, la Ferrovia e la SP 4 prima di sfociare a mare a Savelletri. In particolare i tratti dei corsi d'acqua analizzati sono:

- il canale Gravinella per 1 km a monte della sezione tombata in ingresso al centro abitato
- Il canale Giardinelli per 1 km a monte della sezione tombata in ingresso al centro abitato
- Il canale Vecchia per 600 m a monte della confluenza nello scolmatore
- Il canale tombato nel centro abitato di Fasano
- Il canale a valle del centro urbano per 5 km fino al mare
- L'affluente in destra al canale a valle della SS 16 che confluisce nella zona a monte della lama l'Antico.

I canali presentano elevate pendenze nelle parti collinari e hanno sezioni prevalentemente in roccia a cielo aperto, mentre assumono una minore pendenza a valle della strada comunale Giardinelli III e verso valle. In alcuni tratti presentano sezioni artificiali chiuse o a cielo aperto, i canali diventano tombati a 600 m a monte della loro confluenza sotto la Villa Comunale del centro urbano, la sezione rimane tombata per 800 m in cui attraversa il centro cittadino. In particolare gli impluvi Giardinelli e Gravinella confluiscono già tombati in unica sezione all'incrocio tra via Giardinelli e via Gravinella in prossimità della villa comunale. La parte a valle del tratto tombato presenta numerosi attraversamenti costituiti da sezioni rettangolari con più luci o da sezioni ad arco.

4. STATO DI PROGETTO

4.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- La realizzazione del tratto iniziale del canale deviatore che collega gli impluvi Giardinelli e Vecchia al canale deviatore previsto nella progettazione definitiva del I Lotto
- L'ampliamento del volume di laminazione previsto nella progettazione definitiva del I lotto attraverso la realizzazione di un rilevato arginale e la definizione delle opere di regolazione dell'area di laminazione nonché l'adeguamento della lama esistente di restituzione delle portate laminate ed in arrivo dal bacino residuo del centro urbano di Fasano.
- L'adeguamento del tratto in prossimità della linea ferroviaria Bari-Lecce ed il relativo attraversamento.

Il presente progetto prevede la realizzazione dei primi 600 m tra il canale Giardinelli e Gravinella a completamento del canale scolmatore lungo 4.150 m complessivi che dopo aver intercettato i tre impluvi a monte di Fasano prosegue aggirando il centro abitato di Fasano fino al raggiungimento del tratto di monte della lama d'antico; dove si immette all'interno dell'area di laminazione in progetto e successivamente confluisce nel suo tracciato originario.

In questo modo i tratti tombati che sottopassano il centro di Fasano sono caricati della sola portata del bacino urbano pari a 15 mc/s. Tale valore, riferito alla sezione di chiusura del suddetto bacino, risulta compatibile con l'attuale sezione.

Il tracciamento planimetrico del canale scolmatore è stato effettuato sulla base delle attuali condizioni nonché in relazione ai futuri sviluppi dell'area urbanizzata previsti nel vigente PRG.

Il nuovo tracciato è stato definito nel rispetto di alcuni vincoli importanti; in particolare:

- la necessità di intercettare l'impluvio di sinistra del canale Giardinelli che genera gli allagamenti nella zona in sinistra della strada Giardinelli nel centro abitato che impone che il punto di partenza del tracciato non possa essere a monte di tale impluvio.
- il passaggio sul tracciato esistente del canale di collegamento tra la lama Vecchia e il canale Gravinella.

Il tratto in analisi attraversa un territorio esterno al centro abitato caratterizzato, in particolare, da coltivazione ad uliveto.

Di seguito si descrive brevemente il tracciato del canale scolmatore secondo quanto riportato nella planimetria (tav. CD-01-01) .

Il tratto da sezione 1 a 28 di lunghezza 560 m con sezione tipologica A1 risulta per un primo tratto ubicata in mezzo a due proprietà e poi dopo la strada vecchia ripercorre l'attuale lama che si collega al canale Gravinella. La sezione del canale è rettangolare e ha dimensioni 3 m x 2.50 m con pendenza del 3%. La sezione è realizzata con scavo in terre per quanto riguarda gli strati superficiali e tramite scavo in roccia per gli strati più profondi. Nella parte alta, a sostegno degli strati superficiali, viene posta una fila di gabbioni su entrambe le sponde. La sezione è completata tramite la realizzazione di una pista per l'accesso ai mezzi adibiti alla manutenzione e dal posizionamento di una recinzione su entrambe le sponde. In tale tratto sono presenti due attraversamenti di strade comunali quali via Giardinelli e Via Vecchia.

Fanno parte del progetto il manufatto di confluenza delle due lame in testa e il manufatto di confluenza del canale vecchia.

Di seguito si riportano le sezioni tipologiche che si prevede di utilizzare per la realizzazione del canale scolmatore; per mancanza di sondaggi e indagini geognostiche su una parte del tracciato del canale scolmatore si è ipotizzato che il terreno sottostante il nuovo tracciato fosse lo stesso di quello risultante dai sondaggi effettuati per il vecchio tracciato che passava parallelamente a questo, ma spostato circa 300 m più a valle.




Figura 6. Sezioni tipologiche A.

Lungo lo sviluppo del canale scolmatore è prevista la realizzazione di vari manufatti (tav.CD-05-01, CD-05-02, CD-06-01 e CD-06-02) di seguito elencati:

- Manufatto di attraversamento Via Giardinelli (3 m x 2.5 m)
- Manufatto di attraversamento Via Vecchia canale (5 m x 2.5 m)
- Manufatto di confluenza Canale Giardinelli
- Manufatto di confluenza Canale Vecchia
- Manufatto di confluenza nel canale scolmatore di valle previsto nella progettazione

definitiva del I Lotto a monte del Canale Giardinelli

Lungo il tracciato del canale scolmatore sono previste delle rampe di accesso al canale che consentono ai mezzi di accedere al fondo del canale per l'esecuzione delle opere di manutenzione dello stesso.

Gli interventi progettati per l'adeguamento della zona in prossimità della linea ferroviaria Bari-Lecce, prevedono l'adeguamento del tratto di canale a monte del manufatto di attraversamento tramite l'innalzamento delle quote spondali con gabbioni e riporto di materiale proveniente dagli scavi a tergo degli

**COMUNE DI FASANO –
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO ABITATO DI FASANO
ZONA LAURETO – LOTTO I - II**

stessi per il raccordo con il piano campagna circostante (Sezione TIPO A). In alcuni tratti è necessario approfondire la quota di fondo del canale; in questo caso i muri di sponda vengono realizzati in c.a. mentre l'elevazione delle quote di sponda avviene sempre tramite gabbioni (Sezione TIPO B).




Figura 1. Sezioni tipologiche di adeguamento del tratto a monte dell'attraversamento alla linea ferroviaria Bari-Lecce.

Per quanto riguarda l'attraversamento al vialetto di accesso privato si è previsto un rialzo in quota di circa 70 cm e la definizione di una sezione utile di 6 m x 2m. A valle di tale attraversamento è prevista una risagomatura del fondo attuale con l'innalzamento in quota dei muri di sponda con altezze variabili da 0.20 m ad 1.60 m fino al raggiungimento della quota di difesa di 51.20 m.s.l.m. (Sezione TIPO C).




Figura 2. Sezione tipologica di intervento a valle dell'attraversamento al vialetto di accesso privato.

L'attuale attraversamento viene adeguato alla situazione di progetto tramite l'innalzamento in quota della sola sponda sinistra sino ad ottenere una sezione con altezza utile di 3.0 m.

SEZIONE A - A 1:100




Figura 3. Sezione dell'attraversamento alla linea ferroviaria Bari-Lecce.

A valle dell'attraversamento è prevista la definizione di una sezione rettangolare di dimensioni 6 m x 2 m tramite la rimozione dell'attuale canale di forma trapezia in c.a. e scavo. Nella parte sommitale della sezione vengono posti, sulle due sponde, dei gabbioni lapidei a sostegno del materiale sciolto presente nel primo strato della sezione (Sezione TIPO D).



Figura 4. Sezione tipologica di intervento a valle dell'attraversamento alla linea ferroviaria Bari-Lecce.

L'adeguamento del manufatto di attraversamento alla strada comunale, a monte dell'immissione dell'impluvio in oggetto nella Lama D'antico, avviene tramite la demolizione dell'attuale manufatto e la definizione di un manufatto scatolare in c.a. con sezione utile di 6 m x 2 m ed il ripristino del manto stradale nonché la demolizione ed eventualmente ricostruzione della muratura di confine attuale.

COMUNE DI FASANO –
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO ABITATO DI FASANO
ZONA LAURETO – LOTTO I - II




Figura 5. Adeguamento del manufatto di attraversamento esistente alla strada comunale.

A valle del canale scolmatore, poco a monte della confluenza con l'impluvio originario, è presente un'area di laminazione controllata in prossimità dell'attuale area di prelievo di "terra rossa". Il presente lotto di progetto (II Lotto) prevede l'ampliamento di tale vasca attraverso la realizzazione di un rilevato arginale con un'altezza utile di invaso di 3.5 m e la riprofilatura dei versanti posti a nord, est e sud dell'area di prelievo di terra rossa. In questo modo la vasca realizzata nel I lotto con capacità di 73.500 mc raggiunge il volume utile di progetto di circa 100.000 mc.



Figura 6. Corografia con indicazione dell'area di laminazione in progetto.

Per la particolare conformazione dei volumi di invaso l'area di laminazione ha un funzionamento dapprima in derivazione sino ad occupare il volume di 73.500 mc e successivamente un funzionamento in linea fino al raggiungimento della quota di massimo invaso corrispondente ad un volume di 100.000 mc.

Le opere previste in questo lotto tese ad ampliare la vasca esistente consistono in:

- Realizzazione di un rilevato arginale di altezza 4 m.

COMUNE DI FASANO –
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CENTRO ABITATO DI FASANO
ZONA LAURETO – LOTTO I - II

- Opere di riprofilatura e consolidamento dei versanti della zona in scavo.
- Realizzazione delle opere di regolazione dell'area di laminazione: bocca a battente e sfioratore di superficie.
- Adeguamento della lama di restituzione delle acque laminate e del contributo del bacino residuo del centro abitato di Fasano.




Figura 7. Opere in progetto per l'ampliamento dei volumi dell'area di laminazione. In verde sono indicate le opere previste nel I Lotto.

5. RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI TUTELA E SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA OPERATA DAL PPTR

Il regime giuridico dell'intervento è definito nel precedente paragrafo 2.2 e di seguito viene meglio specificato.

L'area oggetto di intervento è identificata dal PPTR all'interno dell'Ambito n. 7 – Murgia dei trulli.

Innanzitutto occorre precisare che la prima parte del tracciato ricade in area sulla quale sussiste la Dichiarazione di Notevole interesse pubblico ex D.M. 19.06.1975 istituita ai sensi della L. 1497 G.U. n. 119 del 06.05.1976 (**PAE0014**). Qui il valore delle aree è riconosciuto dal seguente estratto al decreto di vincolo:

“La zona predetta ha notevole interesse pubblico per la caratteristica bellezza paesaggistica che contraddistingue la parte collinare del suo territorio, per le caratteristiche climatiche, paesistiche, geomorfologiche che hanno reso particolarmente adatta la zona stessa ad un'intensa opera di umanizzazione, sicché è dato ammirare la spontanea ed armoniosa conciliazione del felice connubio del lavoro umano con le bellezze profuse dalla natura; inoltre l'insediamento umano ha avuto modo di raggiungere una notevole concentrazione, sicché la partecipazione della caratteristica costruzione del <trullo> alla costituzione del paesaggio risulta talmente massiccia da diventarne elemento essenziale”.

Sulla parte finale dello stesso tracciato (circa dalla S.S. 16 fino alla fine dell'intervento che coincide con la vasca di laminazione), sussiste la Dichiarazione di Notevole interesse pubblico ex D.M. 01.08.1985 istituita ai sensi della L. 1497 G.U. n. 30 del 06.05.1976 (**PAE0122**). Qui il valore delle aree è riconosciuto dal seguente estratto al decreto di vincolo:

“La zona delle <Lame di Fasano>, ricadente nel comune di Fasano (Brindisi), riveste notevole interesse perché costituisce una delle aree più caratteristiche della fascia pedemontana adriatica. Sotto il profilo naturale essa è, infatti, intersecata da fenditure nella roccia calcarea, localmente dette <Lame>, nei cui anfratti si annidano residui biotopi della flora così detta <mediterranea>. In perfetto accordo e quasi in simbiosi con l'elemento naturale, le antiche popolazioni pre-greche dell'Apulia hanno trovato asilo nei medesimi anfratti che si aprono in ampie caverne; in queste hanno altresì albergato le comunità monastiche basiliane del medioevo e infine, in epoca moderna, frantoi per macinare le olive e stalle di pastori. A contatto diretto con queste ultime, a testimoniare una continuità di abitudini rurali, a partire dal '500 a tutto il XVIII secolo sono sorte grandi masserie fortificate. Le corti, chiuse dalle mura imbiancate a calce, la presenza sovente di torri di avvistamento e di portali muniti di caditoie, elementi funzionali giustificati dall'incombente pericolo di incursioni barbaresche, forniscono a queste rustiche costruzioni anche una veste architettonica inconfondibile, nonché una potente nota di contrasto cromatico con il verde cupo degli estesi oliveti”

• **COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE (6.1.1)**

- una parte dell'area d'intervento (zona iniziale) ricade in Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - "Versanti" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 50, 1) delle NTA del PPTR.
In queste aree vigono le norme di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;
- a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

- una parte dell'area d'intervento (zona vasca di laminazione) ricade in Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - "Lame e Gravine" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 50, 2) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

"Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- **compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;**

- **interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;**

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione

necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfezione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

- **COMPONENTI IDROGEOLOGICHE (6.1.2):** la parte terminale dell'area d'intervento ricade in Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) "Reticolo Idrografico di Connessione (RER)" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall'art. 42, 1) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art. 42, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- **garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;**
- **non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;**
- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.**

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

- **COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI (6.2.1)** ricade, nella parte terminale, nel Bene Paesaggistico (BP) – “Boschi” (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice) come definiti dall’art. 58, 1) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 62 Prescrizioni per “Boschi”

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all’art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;

a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;

a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;

a6) impermeabilizzazione di strade rurali;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l’aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l’attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all’interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all’adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell’ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

- **COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI (6.2.1)** ricade, nella parte terminale, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – “Aree di rispetto dai boschi” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definite dall’art. 59, 4) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all’art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si **considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l’impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica **3**. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%,

purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all’adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell’area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l’attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

- **COMPONENTI CULTURALI INDEDIATIVE (6.3.1)** oltre ad essere interessato l'intervento dalle sopracitate dichiarazioni di notevole interesse pubblico (PAE 0014 e 0122), ricade completamente negli Ulteriori contesti Paesaggistici (UCP) – "Paesaggio Rurale – parco Multifunzionale degli ulivi monumentali" (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall'art. 76, 4) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo.

L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura 66 geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

d3) trasformazioni urbane

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

- ricade, nella parte terminale (parte del canale e la vasca di laminazione), negli Ulteriori contesti Paesaggistici (UCP) – “Siti interessati da beni storico culturali – Chiesa rupestre San Lorenzo” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall’art. 76, 2) lett. a) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all’art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i

caratteri paesaggistici, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all’art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l’applicazione dell’art. 106 co.1, preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l’esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

- ricade, nella parte terminale e nei pressi della Masseria San Lorenzo, negli Ulteriori contesti Paesaggistici (UCP) – “Aree di rispetto dalle componenti culturali insediative” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall’art. 76, 3) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell’area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all’art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edili ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all’adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l’incremento della superficie permeabile e l’eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti;

- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l’inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione

- **COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI (6.3.2):** l'intervento intercetta, nella parte iniziale, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – “Strade a Valenza Paesaggistica – S.S. 172/DIR ed ex S.S. 16” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall'art. 85, 1) delle NTA del PPTR ed intercetta, nella parte intermedia, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – “Strada panoramica – Via Gravinella” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) come definiti dall'art. 85, 2) delle NTA del PPTR. In queste aree vigono le norme di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR che testualmente recita:

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;
- a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;**
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
- c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai con visuali e ai luoghi panoramici;
- c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
- c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
- c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
- c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
- c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

- a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
- a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.